

sere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) o alle attività dello Stato in settori che rientrano nel diritto penale.

Articolo 2 - Definizioni

Salvo diversa disposizione, ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE e alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)⁸.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) "utente": qualsiasi persona fisica che utilizzi un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
- b) "dati relativi al traffico": qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
- c) "dati relativi all'ubicazione": ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indichi la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
- d) "comunicazione": ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse, come parte di un servizio di radiodiffusione, al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica salvo quando le informazioni possono essere collegate all'abbonato o utente che riceve le informazioni che può essere identificato;
- e) "chiamata": la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
- f) "consenso" dell'utente o dell'abbonato: corrisponde al consenso della persona interessata di cui alla direttiva 95/46/CE;
- g) "servizio a valore aggiunto": il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
- h) "posta elettronica": messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

Articolo 3 - Servizi interessati

1. La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nella Comunità.

2. Gli articoli 8, 10 e 11 si applicano alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche digitali e, qualora sia tecnicamente possibile e non richieda un onere economico sproporzionato, alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche analogiche.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui l'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 8, 10 e 11 risulti tecnicamente impossibile o richieda un onere economico sproporzionato.

Articolo 4 - Sicurezza

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico deve prendere appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazione per quanto riguarda la sicurezza della rete. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei loro costi di realizzazione, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente.

2. Nel caso in cui esista un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha l'obbligo di informarne gli abbonati indicando, qualora il rischio sia al di fuori del campo di applicazione delle misure che devono essere prese dal fornitore di servizio, tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi presumibili.

(8) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

Articolo 5 - Riservatezza delle comunicazioni

1. Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano l'ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente a norma dell'articolo 15, paragrafo 1. Questo paragrafo non impedisce la memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica la registrazione legalmente autorizzata di comunicazioni e dei relativi dati sul traffico se effettuata nel quadro di legittime prassi commerciali allo scopo di fornire la prova di una transazione o di una qualsiasi altra comunicazione commerciale.

3. Gli Stati membri assicurano che l'uso di reti di comunicazione elettronica per archiviare informazioni o per avere accesso a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente interessato sia stato informato in modo chiaro e completo, tra l'altro, sugli scopi del trattamento in conformità della direttiva 95/46/CE e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non impedisce l'eventuale memorizzazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.

Articolo 6 - Dati sul traffico

1. I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazione elettronica devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo e l'articolo 15, paragrafo 1.

2. I dati relativi al traffico che risultano necessari ai fini della fatturazione per l'abbonato e dei pagamenti di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento. Tale trattamento è consentito solo sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento.

3. Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi, o per la commercializzazione, sempre che l'abbonato o l'utente a cui i dati si riferiscono abbia dato il proprio consenso. Gli abbonati o utenti hanno la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi momento.

4. Il fornitore dei servizi deve informare l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del trattamento ai fini enunciati al paragrafo 2 e, prima di ottenere il consenso, ai fini enunciati al paragrafo 3.

5. Il trattamento dei dati relativi al traffico ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l'autorità dei fornitori della rete pubblica di comunicazione elettronica e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini per conto dei clienti, dell'accertamento delle frodi, della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione di servizi a valore aggiunto. Il trattamento deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività.

6. I paragrafi 1, 2, 3 e 5 non pregiudicano la facoltà degli organismi competenti di ottenere i dati relativi al traffico in base alla normativa applicabile al fine della risoluzione delle controversie, in particolare di quelle attinenti all'interconnessione e alla fatturazione.

Articolo 7 - Fatturazione dettagliata

1. Gli abbonati hanno diritto di ricevere fatture non dettagliate.

2. Gli Stati membri applicano norme nazionali per conciliare i diritti degli abbonati che ricevono fatture dettagliate con il diritto alla vita privata degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati, ad esempio garantendo che detti utenti e abbonati possano disporre, per le comunicazioni e per i pagamenti, di sufficienti modalità alternative che tutelino maggiormente la vita privata.

Articolo 8 - Presentazione e restrizione dell'identificazione della linea chiamante e collegata

1. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore dei servizi deve offrire all'utente chiamante la possibilità di impedire, mediante una funzione semplice e gratuitamente, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.

2. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore di servizi deve offrire all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuitamente, per ogni ragionevole utilizzo di tale funzione, di impedire la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.

3. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione avvenga prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore di servizi deve offrire all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.

4. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore di servizi deve offrire all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, mediante una funzione semplice e gratuitamente, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.

5. Il paragrafo 1 si applica anche alle chiamate provenienti dalla Comunità e dirette verso paesi terzi. I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate in entrata provenienti da paesi terzi.

6. Gli Stati membri assicurano che, qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico informi quest'ultimo di tale possibilità e delle possibilità di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.

Articolo 9 - Dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico

1. Se i dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, relativi agli utenti o abbonati di reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico possono essere sottoposti a trattamento, essi possono esserlo soltanto a condizione che siano stati resi anonimi o che l'utente o l'abbonato abbiano dato il loro consenso, e sempre nella misura e per la durata necessaria per la fornitura di un servizio a valore aggiunto. Prima di chiedere il loro consenso, il fornitore del servizio deve informare gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti a trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto. Gli utenti e gli abbonati devono avere la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico in qualsiasi momento.

2. Se hanno dato il consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, l'utente e l'abbonato devono continuare ad avere la possibilità di negare, in via temporanea, mediante una funzione semplice e gratuitamente, il trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.

3. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico ai sensi di paragrafi 1 e 2 deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l'autorità del fornitore della rete pubblica di telecomunicazione o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto, e deve essere circoscritto a quanto è strettamente necessario per la fornitura di quest'ultimo.

Articolo 10 - Deroghe

Gli Stati membri assicurano che esistano procedure trasparenti in base alle quali il fornitore di una rete

pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico:

a) possa annullare, in via temporanea, la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante a richiesta di un abbonato che chieda la presentazione dell'identificazione di chiamate malintenzionate o importune. In tal caso, in base al diritto nazionale, i dati che identificano l'abbonato chiamante sono memorizzati e resi disponibili dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni e/o di un servizio di comunicazioni elettroniche accessibile al pubblico;

b) possa annullare la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e possa sottoporre a trattamento i dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, linea per linea, per gli organismi che trattano chiamate di emergenza, riconosciuti come tali da uno Stato membro, in particolare per le forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco, affinché questi possano reagire a tali chiamate.

Articolo 11 - Trasferimento automatico della chiamata

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun abbonato abbia la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale da parte di terzi.

Articolo 12 - Elenchi di abbonati

1. Gli Stati membri assicurano che gli abbonati siano informati, gratuitamente e prima di essere inseriti nell'elenco, in merito agli scopi degli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso i servizi che forniscono informazioni sugli elenchi, nei quali possono essere inclusi i loro dati personali, nonché in merito ad ogni ulteriore possibilità di utilizzo basata su funzioni di ricerca incorporate nelle versioni elettroniche degli elenchi stessi.

2. Gli Stati membri assicurano che gli abbonati abbiano la possibilità di decidere se i loro dati personali - e, nell'affermativa, quali - debbano essere riportati in un elenco pubblico, sempreché tali dati siano pertinenti per gli scopi dell'elenco dichiarati dal suo fornitore. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati abbiano le possibilità di verificare, rettificare o ritirare tali dati. Il fatto che i dati non siano riportati in un elenco pubblico di abbonati la verifica, la correzione o il ritiro dei dati non devono comportare oneri.

3. Gli Stati membri possono disporre che sia chiesto il consenso ulteriore degli abbonati per tutti gli scopi di un elenco pubblico diversi dalla ricerca di dati su persone sulla base del loro nome e, ove necessario, di un numero minimo di altri elementi di identificazione.

4. I paragrafi 1 e 2 si applicano agli abbonati che siano persone fisiche. Gli Stati membri assicurano inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela degli interessi legittimi degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente all'inclusione negli elenchi pubblici.

Articolo 13 - Comunicazioni indesiderate

1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, allorché una persona fisica o giuridica ottiene dai suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o servizio ai sensi della direttiva 95/46/CE, la medesima persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi, a condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto al momento della raccolta delle coordinate elettroniche e ad ogni messaggio la possibilità di opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all'uso di tali coordinate elettroniche qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso.

3. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, in casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale.

4. In ogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica a scopi di commercializzazione diretta camuffando o celando l'identità del mittente da parte del quale la comunicazione è effettuata, o senza fornire un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione di tali comunicazioni.

5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 si applicano agli abbonati che siano persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela degli interessi legittimi degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente alle comunicazioni indesiderate.

Articolo 14 - Caratteristiche tecniche e normalizzazione

1. Salvo quanto disposto nei paragrafi 2 e 3, nell'attuare le disposizioni della presente direttiva gli Stati membri assicurano che non siano imposti, per i terminali o altre apparecchiature di comunicazione elettronica, norme inderogabili relative a caratteristiche tecniche specifiche che possano ostacolare l'immissione sul mercato e la libera circolazione di tali apparecchiature tra i vari Stati membri e al loro interno.

2. Qualora talune disposizioni della presente direttiva possano essere attuate soltanto attraverso la prescrizione di caratteristiche tecniche specifiche per le reti di comunicazione elettronica, gli Stati membri informano la Commissione secondo le procedure di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione⁹.

3. All'occorrenza, possono essere adottate misure dirette a garantire che le apparecchiature terminali siano costruite in maniera compatibile con il diritto degli utenti di tutelare e controllare l'uso dei loro dati personali in conformità della direttiva 1999/5/CE e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione delle telecomunicazioni¹⁰.

Articolo 15 - Applicazione di alcune disposizioni della direttiva 95/46/CE

1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea.

2. Le disposizioni del capo III della direttiva 95/46/CE relative ai ricorsi giurisdizionali, alle responsabilità e alle sanzioni si applicano relativamente alle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e con riguardo ai diritti individuali risultanti dalla stessa.

3. Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, svolge i compiti di cui all'articolo 30 della direttiva stessa anche per quanto concerne materie disciplinate dalla presente direttiva, segnatamente la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e degli interessi legittimi nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Articolo 16 - Disposizioni transitorie

1. L'articolo 12 non si applica agli elenchi già prodotti o immessi sul mercato su supporto cartaceo o elettronico off-line prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.

2. Se i dati personali degli abbonati a servizi pubblici fissi o mobili di telefonia vocale sono stati inseriti

(9) G.U. L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

(10) G.U. L 36 del 7.2.1987, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

in un elenco pubblico degli abbonati in conformità con le disposizioni della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 11 della direttiva 97/66/CE prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva, i dati personali di tali abbonati possono restare inseriti in tale elenco pubblico cartaceo o elettronico, comprese le versioni con funzioni di ricerca inverse, salvo altrimenti da essi comunicato dopo essere stati pienamente informati degli scopi e delle possibilità in conformità con l'articolo 12 della presente direttiva.

Articolo 17 - Attuazione della direttiva

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché ogni loro successiva modificazione ed integrazione.

Articolo 18 - Riesame

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, non oltre tre anni dalla data di cui all'articolo 17, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e il relativo impatto sugli operatori economici e sui consumatori, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sulle comunicazioni indesiderate, tenendo conto dell'ambiente internazionale. A tale fine, la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che saranno fornite senza ritardi ingiustificati. Ove opportuno, la Commissione presenta proposte di modifica della presente direttiva, tenendo conto dei risultati di detta relazione, di ogni modifica del settore e di ogni altra proposta che ritenga necessaria per migliorare l'efficacia della presente direttiva.

Articolo 19 - Abrogazione

La direttiva 97/66/CE è abrogata con efficacia a decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 20 - Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 21 - Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

T. Pedersen

101 Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sul futuro sviluppo di Europol e la sua integrazione a pieno titolo nel sistema istituzionale dell'Unione europea



Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 39, paragrafo 3 del trattato UE,
- visti gli articoli 29 e 30 del trattato UE,
- visti l'Atto del Consiglio del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol)¹ nonché i protocolli e le sue modifiche,
- vista l'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Spagna in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce un protocollo recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), del protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia, e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti²,
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 'Controllo democratico dell'Europol' (COM(2002) 95),
- visto l'articolo 107 del suo regolamento,
- vista la proposta di raccomandazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0173/2002),

A. considerando che l'Europol deve divenire uno strumento efficace nella lotta contro la criminalità organizzata nell'Unione europea, mantenendo in particolare una stretta cooperazione con Eurojust; che in un ambiente internazionale in costante cambiamento ciò richiede che l'Europol possa agire con flessibilità per apportare un contributo efficace alla lotta contro le molteplici forme di grande criminalità,

B. considerando che l'attuale procedura di modifica della convenzione, che implica la ratifica da parte di tutti gli Stati membri, in conformità delle rispettive norme costituzionali, rappresenta una procedura eccessivamente lunga e pesante e, pertanto, totalmente inadeguata,

C. considerando che per il fatto di proporre che, d'ora in poi, le modifiche alla convenzione Europol vengano adottate dal Consiglio, l'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Spagna sembra effettuare un passo nella giusta direzione, ma che tuttavia essa è viziata da tre gravi carenze:

- a) essa mantiene l'Europol, de jure, nel quadro della semplice cooperazione intergovernativa, contrariamente alle esplicite richieste in tal senso formulate a più riprese da questo Parlamento e in un momento in cui il Consiglio stesso attribuisce a Europol missioni sempre più numerose da svolgere per conto dell'Unione;
- b) essa rischia, dopo l'ampliamento dell'Unione, di comportare un'eccessiva lentezza se non addirittura un blocco del processo decisionale, dal momento che tutte le decisioni del Consiglio relative a Europol dovranno essere prese dal Consiglio all'unanimità;
- c) essa conferma il ruolo marginale di questo Parlamento per tutto ciò che riguarda Europol, privandolo al tempo stesso dei mezzi giuridici e del quadro istituzionale che potrebbero consentirgli di esercitare in futuro un reale controllo democratico,

D. considerando che esiste una strada alternativa che consente di rispondere in modo adeguato alle gravi carenze di cui sopra e che è rappresentata dall'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato UE,

(1) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

che consentirebbe al Consiglio di sostituire la convenzione con una decisione,

E. considerando che la sostituzione della convenzione con una decisione del Consiglio basata sull'articolo 34 del trattato UE avrebbe l'effetto di integrare Europol nel terzo pilastro e quindi nel sistema del diritto comunitario, il che presenterebbe tre vantaggi non indifferenti:

a) il miglioramento delle capacità operative dell'Europol, dal momento che, in virtù dell'articolo 34 del trattato UE, tutte le misure esecutive verrebbero definite dal Consiglio a maggioranza qualificata (senza possibilità di deroghe), il che consentirebbe di reagire più rapidamente in caso di necessità;

b) il miglioramento del controllo parlamentare giacché, da un lato, il Parlamento deve essere consultato per tutte le misure di applicazione definite dal Consiglio (articolo 39 del trattato UE) e, dall'altro, esso ha la possibilità di adire la Corte di giustizia in caso di mancato rispetto dei suoi diritti;

c) l'applicazione automatica a tutte le decisioni adottate dal Consiglio sulla base dell'articolo 34 del trattato UE (e quindi anche alla convenzione stessa non appena sarà stata sostituita da una decisione del Consiglio) delle norme relative alla competenza della Corte di giustizia (articolo 35 del trattato UE),

F considerando che è inderogabile e urgente rafforzare il controllo democratico su Europol,

G. considerando che l'estensione delle competenze e delle responsabilità prevista dall'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Spagna con l'introduzione di unità investigative miste inasprisce l'asimmetria che già esiste nei rapporti tra esecutivo e legislativo; che, quale organismo europeo, Europol deve essere controllato da un altro organo europeo, il Parlamento europeo, e non dai parlamenti nazionali,

H. considerando che le possibilità di controllo parlamentare offerte a questo Parlamento sarebbero notevolmente aumentate se una parte del bilancio dell'Europol fosse inserita nel bilancio della Comunità,

indirizza al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

Raccomandazione 1: base giuridica

- chiede al Consiglio di sostituire:
- la convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol),
- il protocollo riguardante l'interpretazione, a titolo pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia,
- e il protocollo sui privilegi e le immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi direttori aggiunti e dei suoi agenti con una o più decisioni del Consiglio, sulla base dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea; garantendo nel contempo il rispetto del sistema delle competenze proprie attribuite alle istituzioni dell'Unione, e di procedere di conseguenza, a norma degli articoli 30 e 31 del trattato sull'Unione europea, alla riformulazione delle disposizioni della convenzione Europol relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, in particolare degli elementi essenziali dei reati di competenza di Europol;

Raccomandazione 2: bilancio

- chiede al Consiglio, nel quadro di tale decisione, di modificare il sistema di finanziamento dell'Europol, sostituendo una parte dei contributi degli Stati membri con un finanziamento a carico del bilancio dell'UE, rispettando le prerogative delle autorità di bilancio;

Raccomandazione 3: missioni

- chiede al Consiglio, nel quadro di tale decisione, di prevedere le disposizioni necessarie:
- per disciplinare la partecipazione dell'Europol alle unità investigative miste;
- per consentire a Europol di chiedere alle autorità competenti degli Stati membri di aprire indagini in casi specifici;
- per dotare Europol di mezzi più efficaci per lottare contro il riciclaggio di denaro e per rafforzare la capacità di aiutare gli Stati membri in questa lotta (Atto del Consiglio del 30 novembre 2000 che stabilisce, in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), un protocollo che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione ³⁾);

(3) G.U. C 358 del 13.12.2000, pag. 1.

Raccomandazione 4: controllo parlamentare

- chiede al Consiglio, nel quadro di tale decisione, di rafforzare il potere democratico di controllo del Parlamento europeo su Europol, e di prevedere a tal fine:
 - una disposizione recante modifica dell'articolo 34 della convenzione Europol e che preveda che un unico rapporto di attività annuale sia trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo;
 - una disposizione recante modifica dell'articolo 34 della convenzione Europol che conferisca al Parlamento europeo il diritto formale di avere uno scambio di opinioni con la Presidenza del Consiglio sul rapporto di attività annuale;
 - una disposizione recante modifica dell'articolo 34 della convenzione Europol che conferisca al Parlamento europeo il diritto formale di invitare il direttore di Europol a presentarsi dinanzi alla commissione competente;
 - una disposizione recante modifica dell'articolo 24, paragrafo 6 della convenzione Europol, che faccia obbligo all'autorità di controllo comune incaricata della protezione dei dati di elaborare un rapporto di attività annuale, di trasmetterlo al Parlamento europeo e di renderne conto alla commissione competente;
 - una disposizione recante modifica dell'articolo 28 della convenzione Europol che preveda la riforma del Consiglio di Amministrazione di Europol affinché questo sia composto, oltre che da un rappresentante di ciascuno Stato membro, anche da due rappresentanti della Commissione e due del Parlamento europeo;
 - una disposizione recante modifica dell'articolo 29 della convenzione Europol che preveda che il Parlamento europeo sia coinvolto nella procedura di nomina e rimozione del Direttore di Europol assieme al Consiglio;

Raccomandazione 5: tutela dei dati

- chiede al Consiglio di adottare nell'ambito della decisione che sostituisce la convenzione una decisione che garantisca un livello di protezione dei dati e di controllo del rispetto di tali norme equivalente a quello garantito nel primo pilastro (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46/CE(4));

Raccomandazione 6: cooperazione

- chiede al Consiglio, nel quadro di tale decisione, di prendere le misure necessarie per assicurare una stretta cooperazione tra Europol, Eurojust e OLAF, al fine di rafforzare l'efficacia operativa di questi organi nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(4) G.U. L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

102

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2003 sulla trasmissione dei dati personali da parte delle compagnie aeree in occasione di voli transatlantici (*)

P5_TA-PROV(2003)0097
B5-0187/2003

Il Parlamento europeo,

- visti la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ¹ e il regolamento del Consiglio CEE n. 2299/89 del 24 luglio 1989 su un codice di condotta per i sistemi telematici di prenotazione ²,

A. inconsapevole del fatto che dopo l'11 settembre 2001 gli Stati Uniti hanno riformato profondamente la legislazione al fine di garantire la propria sicurezza interna anche nel settore dei trasporti e che, il 19 novembre 2001, hanno adottato "l'Aviation and Transportation Security Act (ATSA)" ³, e il 5 maggio 2002 "l'Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act of 2002 (EBSV)" ⁴ nonché altre misure connesse che riguardano, per i soli voli transatlantici, circa 10/11 milioni di passeggeri l'anno,

B. considerando che inizialmente l'amministrazione degli Stati Uniti si era limitata a richiedere alle compagnie aeree la trasmissione dei dati relativi ai passeggeri e ai membri dell'equipaggio ('Passenger Manifest Information') (nota finale ⁵ attraverso 'l'Advance Passenger Information System (APIS)', che in seguito tuttavia ha interpretato l'accordo interinale in modo da imporre, pena gravi sanzioni, l'accesso diretto ai sistemi di prenotazione elettronica e, in particolare, al 'Passenger Name Record (PNR)' (registro dei nomi dei passeggeri) cui può essere collegata, oltre ai dati di identificazione, qualsiasi altra informazione ⁶, comprese informazioni delicate a norma dell'articolo 8 della direttiva 95/46/CE,

C. condividendo i dubbi e le preoccupazioni manifestate dalle autorità nazionali ⁷ quanto alla legittimità di una tale richiesta, anche dal punto di vista della legislazione degli Stati Uniti, e condividendo in particolare i dubbi circa la sua conformità con la normativa UE sulla protezione dei dati, visto il rischio che le basi dati dei sistemi di prenotazione possano di fatto divenire terreno di 'data mining' per l'amministrazione statunitense,

(*) (vedi anche il Parere 6/2002 adottato il 24 ottobre 2002 dal Gruppo Art. 29 Direttiva 95/46 p. 366 della *Relazione* e Joint Statement European Commission/US Customs talks on PNR Transmission) – Brussels, 17/18 February 2003 [Dichiarazione congiunta sui colloqui fra la Commissione Europea e il Servizio delle dogane USA relativi alla trasmissione del PNR]

(1) G.U. L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2) G.U. L 220 del 29.7.1989, pag. 1.

(3) "Aviation and Transportation Security Act" del 19 novembre 2001 (107-71), norme provvisorie del Dipartimento del tesoro (dogane) - dati relativi a passeggeri e equipaggi richiesti per i voli passeggeri nel trasporto aereo dall'estero verso gli Stati Uniti (registro federale, 31 dicembre 2001) e trasmissione del registro dei nomi dei passeggeri richiesta per i passeggeri di voli internazionali da o verso gli Stati Uniti (registro federale, 25 giugno 2002).

(4) Che aggiorna le disposizioni pertinenti dell'"Immigration and Nationality Act".

(5) i _____

(6) TRASMISSIONE DI DATI AD ALTRE AGENZIE FEDERALI - Su richiesta, l'informazione fornita al Sottosegretario del Servizio dogane di cui in questa sottosezione, può essere condivisa con altre agenzie federali ai fini di proteggere la sicurezza nazionale.

(7) Numero PNR, data prenotazione, agenzia di viaggio, informazioni figuranti sul biglietto, dati finanziari (numero di carta di credito, data di scadenza, indirizzo della fatturazione, ecc.), itinerario, cronistoria del PNR. Quest'ultima può contenere i viaggi effettuati in passato ma anche dati di tipo religioso o etnico (scelta del pasto ...), l'affiliazione a un gruppo particolare, dati relativi alla residenza e ai mezzi per contattare un individuo (indirizzo e-mail, coordinate di un amico, luogo di lavoro ...), dati medici (assistenza medica necessaria, ossigeno, problemi di vista, udito o mobilità o qualsiasi altro problema la cui conoscenza è necessaria per il buon svolgimento del volo) nonché altri dati connessi per esempio ai programmi fedeltà.

D. esprimendo dubbi sul fatto che tali dati siano protetti (nota finalei ⁸¹), e lo siano in modo 'adeguato', una volta trasferiti in basi di dati statunitensi; rammaricandosi che la Commissione non abbia avviato in tempo utile la procedura di valutazione della compatibilità della legislazione statunitense con il diritto comunitario ⁹,

E. prendendo atto che la nuova legislazione proposta dai servizi dell'immigrazione degli Stati Uniti ¹⁰ consentirebbe di sormontare le limitazioni del sistema di trasmissione attuale denominato US EDIFACT attraverso un formato più esaustivo UN EDIFACT (quest'ultimo permetterebbe l'inclusione dell'indirizzo negli Stati Uniti, il numero, la data e il luogo di rilascio del visto come richiesto dalla sezione 402 dell'EBSV) nonché di definire meglio la portata effettiva del PNR limitandola ad informazioni predeterminate,

1. deplora i ritardi in cui è incorsa la Commissione nel presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una problematica d'attualità da oltre quindici mesi che riguarda la tutela dei dati e nel contempo ha un'enorme incidenza sulle altre politiche della comunità (trasporti, immigrazione) e dell'Unione (cooperazione di polizia e giudiziaria o lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata);

2. esprime disappunto per il fatto che la Commissione, in qualità di custode dei trattati e del diritto comunitario, non si sia assunta le proprie responsabilità con la dovuta solerzia, in quanto:

- non ha verificato se l'accesso ai dati dei sistemi di prenotazione abbia un fondamento reale nella legislazione degli Stati Uniti o non sia un'interpretazione estensiva da parte di questa amministrazione ¹¹; invita inoltre la Commissione ad approfittare delle discussioni in corso negli Stati Uniti sulla nuova legislazione sull'APIS e il PNR in modo da ottenere dalle autorità USA che questa nuova legislazione tenga conto delle esigenze di tutela dei dati che derivano dalla legislazione comunitaria;

- ha ritardato la verifica della legislazione USA prevista all'articolo 25 della direttiva 95/46/CE; un eventuale ritardo crea evidenti difficoltà alle compagnie aeree prese tra l'incudine delle sanzioni USA (se rispettano il diritto comunitario) e il martello delle autorità per la protezione dei dati (se danno seguito alle richieste delle autorità USA) e mette anche in difficoltà le autorità nazionali per la protezione dei dati che devono far rispettare le disposizioni comunitarie;

- non ha informato i cittadini che dovrebbero essere i primi a sapere qual è l'uso delle informazioni che li riguardano;

3. si rammarica della dichiarazione congiunta dei funzionari UE e USA del 19 febbraio 2003 che è priva di qualsiasi base giuridica e potrebbe venire interpretata come un invito indiretto alle autorità nazionali a non rispettare il diritto comunitario; incarica il suo Presidente di avviare la procedura prevista dall'articolo 91 del suo regolamento per verificare la possibilità di un ricorso davanti alla Corte di giustizia;

4. ritiene che, se vanno avviati negoziati, questi devono basarsi sulle competenze comunitarie in materia di trasporti aerei che, a livello di relazioni transatlantiche, riguardano 10/11 milioni di passeggeri l'anno e per i quali la Commissione si appresta a negoziare un accordo 'open skies' nonché sulle competenze in materia di politica migratoria; è altresì perplesso in quanto tali questioni non sono state affrontate a livello di accordi in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia, ormai in una fase molto avanzata;

(8)ii nota finale 2 - (EBSV pagina 6) Sul sistema 'Chimera': '...Il piano previsto in questa sottosezione stabilisce le condizioni per l'uso delle informazioni di cui alla sottosezione (b) ricevute dal Dipartimento di Stato e dal Servizio d'immigrazione e naturalizzazione (A) per limitare la ridiffusione di tali informazioni; (B) per garantire che tali informazioni vengano usate esclusivamente al fine di determinare l'opportunità di rilasciare un visto ad uno straniero o di determinare l'ammissibilità o il respingimento di uno straniero da parte degli Stati Uniti, a meno che non sia previsto diversamente dalla legge federale; (C) per garantire l'accuratezza, la sicurezza e la riservatezza di tali informazioni; (D) per proteggere i diritti alla privacy degli individui soggetti a tali informazioni; (E) per fornire dati integri attraverso la tempestiva rimozione e distruzione di nomi e di informazioni obsoleti o erronei; ed (F) in un modo che protegga le fonti e i metodi usati per acquisire informazioni del tipo richiesto alla sezione 103(c)(6) del 'National Security Act' del 1947 (50 U.S.C. 403-3(c)(6)).

(9) Secondo il concetto dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE.

(10) Federeal Register: gennaio 3, 2003 (Volume 68, numero 2).

(11) Per esempio la riorganizzazione dei sistemi di prenotazione isolando i dati che non sarebbero rigorosamente connessi al contratto di viaggio.

5. chiede alla Commissione di ottenere la sospensione degli effetti delle misure prese dalle autorità statunitensi finché non sarà stata adottata la decisione sulla compatibilità di tali misure con il diritto comunitario;

6. invita la Commissione ad affrontare i problemi trattati nella presente risoluzione e si riserva di esaminare il seguito dato prima del prossimo vertice UE-USA;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché alla rappresentanza permanente degli Stati Uniti presso l'Unione europea e al Congresso degli Stati Uniti.

(F) Altre informazioni che il Sottosegretario, di concerto con il Direttore generale delle dogane, ritenga ragionevolmente necessarie per garantire la sicurezza aerea. (3) ELENCHI DEI NOMI DEI PASSEGGERI. - Il vettore mette a disposizione l'elenco dei nomi dei passeggeri al Servizio dogane competente, su richiesta. (4) TRASMISSIONE DEI DATI - A norma del paragrafo 5, i dati relativi a passeggeri e a membri dell'equipaggio richiesti per un volo di cui al paragrafo 1 devono essere trasmessi al Servizio dogane prima dell'atterraggio dell'aereo negli Stati Uniti secondo le modalità, le scadenze e la forma prevista dal Servizio dogane.

nota finale 1 - La sezione 44909 è modificata aggiungendo alla fine quanto segue: (c) VOLI NEL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE VERSO GLI STATI UNITI (1) IN GENERALE. Non più di 60 giorni dopo la data di applicazione dell' 'Aviation and Transportation Security Act', ogni vettore aereo e vettore aereo straniero che opera un volo passeggeri nel trasporto internazionale verso gli Stati Uniti deve fornire al Direttore generale delle dogane mediante trasmissione elettronica i dati relativi a passeggeri e personale di bordo contenenti le informazioni specificate al paragrafo 2. I vettori possono utilizzare l' 'Advanced Passenger Information System (APIS)' di cui alla sezione 431 del 'Tariff Act' del 1930 (19 U.S.C. 1431) per fornire le informazioni richieste di cui sopra. (2) INFORMAZIONI. I dati relativi a passeggeri e equipaggio di un volo di cui al paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni: (A) il nome completo di ciascun passeggero e membro dell'equipaggio. (B) La data di nascita e la cittadinanza di ciascun passeggero e membro dell'equipaggio. (C) Il sesso di ciascun passeggero e membro dell'equipaggio. (D) Il numero di passaporto e il paese di rilascio per ciascun passeggero e membro dell'equipaggio, qualora richiesto per il viaggio. (E) Il numero di visto degli Stati Uniti o il numero del permesso di soggiorno di ciascun passeggero e membro dell'equipaggio ove d'applicazione.

103

Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (2002/192/CE) (*)



Decisione del Consiglio
del 28 febbraio 2002
riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen
(2002/192/CE)

(*) Pubblicata nella G.U.C.E. L 64/20 del 7 marzo 2002.
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2002/L_064/L_064200203071t00200023.pdf

104

**Decisione del Consiglio del 14 ottobre 2002
relativa alla declassificazione di talune parti
del manuale Sirene adottato dal comitato
esecutivo istituito dalla convenzione di
applicazione dell'accordo di Schengen del
14 giugno 1985 (2003/19/CE) (*)**



Decisione del Consiglio
del 14 ottobre 2002
relativa alla declassificazione di talune parti del manuale Sirene adottato dal comitato esecutivo isti-
tuito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985
(2003/19/CE)

(*) Pubblicata nella G.U.C.E. L 8/34 del 14 gennaio 2003.
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/L_008/L_00820030114it00340034.pdf

105 **UE Catalogo Schengen.
Sistema d'Informazione Schengen, SIRENE:
Raccomandazioni e migliori pratiche.
Dicembre 2002 (*)**

UE Catalogo Schengen. Sistema d'Informazione Schengen, SIRENE: Raccomandazioni e migliori pratiche. Dicembre 2002

106

Manuale SIRENE. Informazioni supplementari richieste all'ingresso nazionale (*)

Manuale SIRENE – Informazioni supplementari richieste all'ingresso nazionale (G.U.C.E. n. 38 del 17.02.2003)